



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA

OGGETTO: Misure organizzative per la ripresa dell'attività giudiziaria presso la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza a decorrere dal 02 novembre 2020.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla GU il 08 marzo 2020, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla GU il 17 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dall'art., comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03/06/2020”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ *Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*”;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 07 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo “*stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, attualmente fino al 31 gennaio 2021;

VISTI i decreti adottati da questa presidenza nella fase emergenziale;

PRESO ATTO che le disposizioni emanate da questa presidenza devono essere riviste alla luce dell'entrata in vigore del succitato D.L. 28/10/2020, n. 137, in particolare con riferimento all'art. 27;

RILEVATO che nella provincia di Potenza sussistono le condizioni previste dal comma 1 del succitato art. 27, D.L. 28/10/2020 n. 137, per l'adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica d covid-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il tempo compreso nel periodo di emergenza nazionale da covi-19, a tutela dell'incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati al processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo e giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

RILEVATO che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

PRESO ATTO che “in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione”(art. 27, comma 2 D.L. 137/2020);

PRESO ATTO che “nel caso in cui sia chiesta la discussione”, non essendo possibile procedere mediante collegamento da remoto, “si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica” (e solo nel caso in cui non si possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini); con la precisazione che “in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio”. (art. 27, comma 2 D.L. n. 137/2020);

PRESO ATTO che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dal Comune di Potenza, “sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata”, e al Presidente del collegio giudicante nonché a questa Presidenza per conoscenza, “dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata” (art. 27, comma 3 D.L. n. 137/2020);

CONSIDERATO che dei giudici tributari attualmente in servizio presso la Commissione tributaria provinciale di Potenza, molti risultano risiedere in luoghi diversi dal Comune ove ha sede la Commissione, con la conseguenza che l'eventuale utilizzo del diritto all'esonero dalla partecipazione alla camera di consiglio renderebbe difficoltoso il funzionamento delle sezioni;

RITENUTO di poter superare tale criticità con la previsione della possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto (come previsto dal comma 1 del succitato art. 27) , con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

PRESO ATTO dell'entrata in vigore del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in data 29/10/2020, e della previsione del termine di due giorni liberi prima antecedenti l'udienza per il deposito della eventuale istanza di discussione di cui al comma 2 del citato art. 27;

D E C R E T A

allo stato, e sino al termine dell'emergenza nazionale da covid-19, quanto segue:

- le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza, a decorrere dal 02 novembre 2020, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare tramite l'ordinario canale telematico del PTT almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- nel caso in cui sia richiesta la discussione, si procede con trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito tramite PTT di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;
- nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata alla prima udienza utile che renda possibile la trattazione scritta, nel rispetto dei medesimi termini;
- è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesta il regolare funzionamento;

Non è consentito il deposito degli atti processuali tramite l'uso del FAX, della posta elettronica e della PEC.

E' fatta salva la possibilità di depositare atti processuali relativi a controversie aventi valore di lite inferiori ai tremila euro, per le quali le parti che non risultano assistite da un difensore abilitato, anche secondo modalità analogiche e previo appuntamento.

Si comunichi a tutti i PS e ai VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Potenza, al Direttore della Commissione, ai segretari di sezione e al restante personale amministrativo.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Dipartimento delle Finanze Direzione della Giustizia Tributaria, alla Direzione Regionale e alla DP Potenza dell'Agenzia Entrate, agli altri Enti Impositori e agli Ordini e Collegi Professionali territorialmente competenti.

Potenza, 30 ottobre 2020.

IL PRESIDENTE

Francesco Greco

